

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OLTRE L'AMBULATORIO". Progetto per soggetti con Sindromi Autistiche (con particolare riferimento a bambini in età prescolare e scolare) PER IL PERIODO 05/12/2016 al 30/06/2017

L'anno 2016 addì del mese di dicembre in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16.07.1964, domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'associazione di promozione sociale "Associazione Sindromi Autistiche" che in seguito sarà chiamata associazione, partita IVA 05863550488 codice fiscale 94141940489 con sede legale in Sesto Fiorentino .Via di Scopino n.18/A, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n. 42/2002, con ATTO DIR. N.2056. n°690 del 08/11/2016, rappresentata dal signor Patrizio Battistini nato il 26/02/1962 a Sesto Fiorentino C.F. BTSPRZ62B26I684X in qualità di legale rappresentante dell'Associazione ,

Premesso

a) che la Legge 7/12/2000 n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" e la Legge Regione Toscana 9/12/2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;

b) che l'attività proposta dall'Associazione è ricompresa nel Piano Operativo Annuale 2016 previsto dalla normativa regionale L.R.41/2005 e 45/2014 ed approvato con deliberazione di Assemblea SdS n. 12 del 06/05/2016 nell'Intervento n.4 "*Servizi per soggetti con Disabilità (adulti e minori)*" "al Punto 4.5 Progetto "*oltre l'Ambulatorio –Autismo*". *Progetto specifico a supporto degli Utenti Autistici per sostenere i percorsi di autonomia svolto dall'associazione Sindromi autistiche ;*

c) che l'Associazione ha presentato il progetto "OLTRE L'AMBULATORIO". Progetto per soggetti con Sindromi Autistiche (con particolare riferimento a bambini in età prescolare e scolare)"per l'anno scolastico 2016/2017 allegato A) del Decreto;

d) che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione

e) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ ai servizi realizzati dalla SdS a favore di minori Disabili

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione Sindromi Autistiche si impegna a svolgere interventi terapeutici nei confronti di 13 bambini in età pre-scolare e scolare come in dettaglio indicati nel Progetto allegato sotto la lettera A) e conservato agli atti;

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare di N°2 operatori specializzati ovvero:

- psicologo;

- educatore professionale

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse

L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Art. 4 – Responsabili del progetto

I responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella persona della D.ssa Angela Manna, responsabile U.F. SMIA Fiorentina Nord – Ovest e per l'Associazione Sindromi Artistiche nella persona del Dr. Battistini.

Al responsabile del progetto per la SdS spetta di:

valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo

- vigilare sullo svolgimento delle attività,
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori elencati nel progetto consistenti in schede, test interviste che misurano la crescita verso l' autonomia del bambino, con le modalità specificamente indicate al paragrafo 11 del Progetto

Sulla base delle verifica dei risultati delle attività la Responsabile del Progetto per la SdS, D.ssa Angela Manna, unitamente alla Referente / Coordinatore del Servizio sociale e predisporrà una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS

ART.4 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso : la Sede A.S.A. via di Scopino 18/A Sesto Fiorentino ; presso la Sede Felicità del Comune di Sesto Fiorentino, disponibile mediante comodato alla SdS Fiorentina Nord – Ovest, e per il cui utilizzo l'Associazione Sindromi Artistiche ha inoltrato specifica richiesta alla SdS. Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso delle seguenti attrezzature e mezzi di proprietà dell'Organizzazione di cui l'organizzazione garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- ☐ in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, che sono: Sede A.S.A. via di Scopino 18/A Sesto Fiorentino ;
- ☐ in locali che rientrano nella disponibilità della Società della Salute, quale la Sede Felicità sita nel Comune di Sesto Fiorentino .

Per le attività che si svolgono all'interno della sede dell'Associazione, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

Per i locali richiesti in disponibilità alla SdS, questa ha provveduto a comunicare all'Associazione la presenza di eventuali rischi specifici nonché le procedure di emergenza, che l'Associazione si impegna a comunicare ai propri dipendenti e volontari.

ART.5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizze stipulate con la compagnia di assicurazione Italiana Assicurazioni n.2016/07/6119986 per R.C. e n. 2016/07/6390908 per infortuni, conservate in copia agli atti;

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva massima di € 14.969,00 IVA compresa, a seguito di fatturazione mensile solo per dicembre 2016 ed a partire da gennaio con fatturazione bimestrale, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento;

ART.8 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART.9 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dal giorno 05/12 /2016 al giorno 30/06/2016.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 11 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che assolve tale imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Per l'Associazione
Il Presidente

Per la Società della Salute
Il Direttore